

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione dei progetti e lo stanziamento dei sussidi
 per la costruzione degli acquedotti agricoli di Bidogno, Barbengo,
 Campo Blenio, Cavagnago, Comologno-Spruga, Corzoneso, Dongio-
 Motto, Intragna-Verdasio, Leontica, Menzonio, Minusio-Mondacce,
 Quinto, Villa Luganese

(del 4 giugno 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Vi è noto che l'azione speciale promossa a partire dal 1945 per la costruzione di acquedotti da realizzare con le opere al miglioramento del suolo e con il beneficio del sussidio federale, continua a svilupparsi in modo soddisfacente.

Alla fine del 1953 avevamo infatti eseguiti e liquidati 82 acquedotti (di cui 23 straordinari) mentre ne sono attualmente in costruzione o già appaltati 33 (4 strordinari).

Sono dunque 115 opere praticamente compiute mentre altre 38 si prospettano per l'immediato avvenire.

Notevole il fatto che tra i 115 acquedotti indicati ve ne sono 41 che risolvono il problema dell'acqua potabile per intere giurisdizioni comunali o per la massima e più importante parte di esse: lo stesso varrà (con maggior accentuazione dell'importante fatto) per ben 24 dei 38 progetti allo studio.

Abbiamo ora l'onore di sottoporre alla Vostra approvazione un nuovo lotto di opere per l'approvazione dei singoli progetti e lo stanziamento del relativo sussidio. Si tratta dei seguenti acquedotti:

1. Barbengo, acquedotto comunale
2. Bidogno, Case Rossi e Lupo, acquedotto consortile
3. Campo Blenio, Monti di Orseira, acquedotto comunale
4. Cavagnago, acquedotto comunale
5. Comologno, frazione di Spruga, acquedotto consortile
6. Corzoneso Piano, acquedotto patriziale
7. Dongio, frazione di Motto, acquedotto comunale
8. Intragna, frazione di Verdasio, acquedotto comunale
9. Leontica, acquedotto comunale
10. Menzonio, acquedotto comunale
11. Minusio, frazione Mondacce, acquedotto comunale
12. Quinto, Cassin di Deggio, acquedotto consortile
13. Villa Luganese, acquedotto comunale.

Tutti questi lavori rientrano nella nostra azione fruendo dei crediti ordinari a favore del miglioramento del suolo: conformemente anche a quanto finora è stato fatto, Vi proponiamo perciò onorevoli signori Presidente e Consiglieri, lo stanziamento di un sussidio del 30% su ciascun preventivo salvo per l'acquedotto delle Mondacce di Minusio per il quale proponiamo il 25%.

Per quanto riguarda i singoli progetti, vogliamo osservare che tutti quelli trattati nel presente messaggio sono già stati sottoposti in via preliminare alla

competente Autorità federale la quale, in base al decreto 17 luglio 1946 del Consiglio federale, si è dichiarata in massima d'accordo di sussidiarli.

Vediamo ora le caratteristiche delle singole opere :

1. *Barbengo, acquedotto comunale*

Si tratta, per Barbengo, non di costruire un nuovo acquedotto, ma data la formazione decentralizzata dell'abitato, di sistemare gli impianti già esistenti in vista di ottenere :

- a) l'approvvigionamento normale di tutto il territorio comunale;
- b) una ripartizione razionale delle pressioni nelle diverse zone;
- c) la formazione di bacini di accumulazione per la copertura del fabbisogno nei periodi di minima e per garantire il servizio in caso di incendio;
- d) una riduzione delle spese d'esercizio.

Tutte le frazioni di Barbengo, situate ai piedi della Collina d'Oro e del Gruppo del San Salvatore, registrano una rilevante disponibilità di acque mentre l'abitato di Barbengo, situato a mezzo costa sulla Collina d'Oro, si trova a tale riguardo sovente in difficoltà. La captazione di nuove sorgenti risulta impossibile data la scarsissima disponibilità di acqua in tutta la zona sovrastante il territorio di Barbengo. Questo fatto rende molto più onerosa la portata finanziaria dell'opera in quanto la possibilità di captare sorgenti site in zone elevate eliminerebbe la necessità di introdurre una apparecchiatura di pompaggio che si rileva invece necessaria.

Il preventivo della spesa ammonta a Fr. 95.000,— per l'opera che comprende:

1. l'adattamento del serbatoio a Barbengo;
2. la costruzione di un serbatoio di equilibrio per la zona bassa;
3. le condutture di allacciamento fra i manufatti già esistenti e quelli che saranno costruiti di nuovo, che devono attraversare il piano di Barbengo e passare nei pressi della casa comunale dove verrà installata la stazione di pompaggio. La lunghezza di questa condotta è prevista in ml. 2200 ca.;
4. l'apparecchiatura elettromeccanica con l'installazione di due gruppi di pompe ad asse orizzontale.

Stante che la zona di Barbengo non è inclusa nella zona di montagna, quest'opera non può fruire dei sussidi federali.

Potrà quindi beneficiare solo del sussidio cantonale, che proponiamo di stanziare nella misura del 30 % della prevista spesa di Fr. 95.000,— e cioè Fr. 28.500,—.

2. *Bidogno, acquedotto Case Rossi e Lupo*

Con risoluzione governativa n. 4895 del 10 dicembre 1953, il Consiglio di Stato presumeva la pubblica utilità dell'opera destinata a servire le frazioni di Bidogno denominate Case Rossi e Lupo. Il comitato promotore si era già rivolto precedentemente all'Autorità comunale proponendo l'esecuzione di un acquedotto che servisse tutto il Comune, ma l'Assemblea comunale aveva poi respinto questa proposta che, se accettata, avrebbe dato luogo alla costruzione di un acquedotto del costo di Fr. 70.000,—.

Il progetto ridotto, in esame, prevede la costruzione delle seguenti opere :

- a) captazione di una sorgente in località Monti Barchini a quota 1035 circa s/m.;
- b) tubazione d'adduzione della presa al serbatoio per una lunghezza di ml. 1000 in tubi di ferro galvanizzato del \varnothing di $\frac{1}{2}$ ";
- c) bacino di accumulazione della capacità di mc. 30 per garantire il servizio normale e l'utilizzazione degli idranti;

- d) tubazione di distribuzione alle frazioni Case Rossi e Lupo, per una lunghezza di circa ml. 540 in tubi di acciaio Mannesmann del \varnothing di mm. 50;
- f) due fontane abbeveratoio per il servizio del bestiame nelle frazioni.

Il preventivo della spesa ammonta a Fr. 32.000,—.

I quantitativi di acqua sono largamente sufficienti a coprire il fabbisogno calcolato in 40 mc. al giorno e cioè 21 mc. per il consumo dei 70 abitanti, 9 mc. per il bestiame, 5 mc. per le fontane e 5 mc. quale riserva.

Per quest'opera proponiamo un sussidio del 30 % e cioè Fr. 9.600,—.

3. *Campo Blenio - Acquedotti Monti di Orseira*

I monti Orseira e Ronco Loda, in territorio di Campo Blenio, costituiscono i migliori terreni della regione e sono abitati da circa 30 proprietari con le rispettive famiglie per circa 10 mesi all'anno.

Il servizio di approvvigionamento di acque in questi monti è assai precario ed un antiquato acquedotto esistente è ormai fuori uso. Il Comune di Campo Blenio ha perciò deciso di costruire un nuovo acquedotto e ha sollecitato l'approvazione del relativo progetto e lo stanziamento dei sussidi erariali.

Il progetto prevede la costruzione di manufatti di presa all'alpe di Predasca a 1500 m. s.l.m. dove due ottime sorgenti forniscono un quantitativo di acqua di 70/80 litri al minuto. Oltre le opere di presa si costruirà un serbatoio di 8 mc. dal quale la tubazione di 40 mm. porterà l'acqua fin nei pressi del Ronco Loda il quale sarà servito da una diramazione di 25 mm. e da un abbeveratoio.

Da Loga ad Orseira il calibro della tubazione sarà ridotto a 32 mm. Ad Orseira sono previsti due abbeveratoi e, infine, un'ultima diramazione di circa 390 m. di lunghezza del calibro di 25 mm. porterà l'acqua ai due abbeveratoi a Tetto Mezzano.

In complesso 1073 ml. di tubazione dei diversi calibri, oltre le diramazioni, due pozzetti di scarico e due pozzetti di diramazione, serbatoio, captazioni e due abbeveratoi costituiscono l'opera il cui costo è previsto in Fr. 35.500,— e che proponiamo pure di sovvenzionare, nella misura del 30 % pari a Fr. 10.650,—.

4. *Cavagnago, acquedotto agricolo comunale*

L'impianto esistente è stato eseguito oltre 70 anni or sono e, sia per la vetustà, sia per il sistema antiquato di costruzione, non offre ormai più alcuna garanzia per la fornitura di acqua potabile nell'abitato di Cavagnago. Basti il dire che il serbatoio di accumulazione esistente misura 25 mc. mentre le necessità di accumulazione nelle condizioni attuali, richiederebbero un serbatoio della misura minima di 75 mc.

L'Autorità federale, con sua lettera del 22 gennaio 1954, ha comunicato di approvare il progetto sottopostole il quale prevede un'opera del costo presunto di Fr. 80.000,—.

Essa comprende :

- a) la captazione di una nuova sorgente a quota 1245 circa s.m.;
- b) la costruzione del bacino di accumulazione della capacità di 75 mc. nelle vicinanze di quello esistente allo scopo di poter utilizzare anche l'attuale sorgente che scaturisce poco distante;
- c) la tubazione di adduzione dalla presa al serbatoio e da questo all'abitato, con un tratto di collegamento alla tubazione esistente, in acciaio Mannesmann di un diametro variante dagli 80 ai 50 mm. e della lunghezza complessiva di circa 1550 ml.

Con la sistemazione dell'impianto, così come prevista, si potrà assicurare anche il servizio pompieristico che potrà funzionare regolarmente in caso di bisogno.

Proponiamo l'approvazione del progetto in atti e lo stanziamento di un sussidio del 30 % di Fr. 80.000,— e cioè Fr. 24.000,—.

5. *Comolugno, acquedotto consortile di Spruga*

Le primordiali condizioni di rifornimento di acqua alla frazione di Spruga, Comune di Comolugno, hanno indotto gli interessati a costituirsi in consorzio ed a domandare l'esecuzione dell'opera e il relativo sussidiamento.

Il progetto prevede due captazioni, una in località Velleggi e l'altra in località Cugnolo. Circa 350 metri di tubazione del diametro di 70 mm. condurrà l'acqua captata nel serbatoio la cui capacità è fissata in 50 mc., volume che permette di assicurare l'acqua anche per il servizio di lotta contro il fuoco. Dal serbatoio fino alla località di Caso la condotta continua per oltre 200 metri, sempre del calibro di 70 mm.

Da questo punto è prevista la formazione di un anello, con tubi del calibro di 60, rispettivamente 50 mm., per il rifornimento della frazione, con diramazioni secondarie alle stalle di Quadro e nell'interno dell'abitato.

Il costo complessivo dell'opera è previsto in Fr. 55.000,—. Su questa spesa proponiamo lo stanziamento di un sussidio del 30 % pari a Fr. 16.500,—.

6. *Corzoneso, acquedotto patriziale di Corzoneso-Piano*

Anche in questa località le condizioni attuali di rifornimento di acqua potabile sono molto infelici e per questa ragione il Patriziato di Corzoneso si è fatto promotore di un acquedotto che utilizzi l'acqua della sorgente di Pazello il cui gettito è di circa 180 l./min.

Previa distribuzione di acqua ai monti, la stessa è condotta al nuovo serbatoio della capacità di 60 mc.

E' poi prevista una condotta principale di distribuzione in tubi di acciaio Mannesmann del calibro di 70 mm. e quella di ripartizione in tubi di ferro senza saldatura del calibro di 51 mm. Sono inoltre previsti 3 idranti.

Il costo complessivo dell'opera è preventivato in Fr. 43.000,— importo che si dimostra attendibile anche a seguito dell'avvenuto appalto scaduto il 4 marzo 1954.

Su questa spesa proponiamo un sussidio cantonale del 30% e cioè Fr. 12.900,—.

7. *Dongio, acquedotto comunale nella frazione di Motto*

L'antico acquedotto di Motto non dà più acqua ed è praticamente fuori d'uso. Questo fatto ha determinato il Comune di Dongio a far studiare il progetto di un nuovo acquedotto.

Secondo tale progetto l'acqua verrebbe captata ad una sorgente sita sopra l'abitato di Motto a quota 553 s.m. Nei pressi della captazione è prevista la formazione di una cisterna di carico di mc. 18 dalla quale l'acqua viene addotta all'abitato per mezzo di una conduttura di 51 mm. di diametro lunga circa 380 metri, con diramazione a Intragagno, di 25 mm. di calibro. La conduttura prosegue per Motto, con un calibro di 40 mm. con una diramazione ad Oltre Dongia di 25 mm.

Sono pure previsti due abbeveratoi.

La spesa complessiva è presunta in Fr. 22.500,— sulla quale proponiamo lo stanziamento di un sussidio cantonale del 30 % e cioè Fr. 6.750,—.

8. *Intragna, acquedotto della frazione di Verdasio*

Il Comune di Intragna, in considerazione delle condizioni infelici in cui ha luogo attualmente la distribuzione dell'acqua potabile alla frazione di Verdasio, propone la costruzione di un acquedotto che presenta le seguenti caratteristiche :

presa in località detta Segna mediante drenaggi e formazione di una camera di raccolta e di tre camere di rottura con la creazione di 4 abbeveratoi in punti diversi per servire vari agglomerati di stalle lungo il percorso

della tubazione, la quale è prevista di un calibro di 70 mm. per 405 m. dalla presa sino alla prima camera di decantazione e di rottura.
Da questa prima camera fino al serbatoio, per una lunghezza di ml. 1455 la tubazione avrà il calibro di 50 mm.

Il serbatoio è previsto sopra l'abitato e avrà una capacità di mc. 40, tale quindi da fronteggiare anche le necessità in caso di incendio.

Dal serbatoio all'abitato di Verdasio verrà posata una tubazione di 70 mm. lunga circa m. 185 e la distribuzione è servita da un anello di 250 metri di tubazione del calibro di 50 mm.

La spesa complessiva risulta di Fr. 85.000,—; proponiamo lo stanziamento di un sussidio del 30 % e cioè Fr. 25.500,—.

9. *Leontica, acquedotto comunale*

Il problema dell'acqua potabile si presenta con particolare gravità per Leontica il cui Municipio ha deciso di proporre la soluzione integrale mediante la costruzione di un acquedotto che, per le particolarità che presenta, è in grado di fronteggiare tutti i bisogni dell'abitato e dei monti.

Il progetto prevede la captazione di tre sorgenti a «Fontai» con camere di presa, 4 camere d'interruzione di cui l'ultima a Cren funge anche da camera di carico, un serbatoio di 60 mc. in località Pass Gianela.

La tubazione è prevista per 100 metri del calibro di 100 mm. per 1300 metri di 80 mm. Complessivamente quindi 3520 ml. di tubazione principale. Sono inoltre previste diramazioni e adduzioni secondarie per una lunghezza complessiva di ml. 2880 in calibri varianti dai 13 ai 51 mm.

La condotta principale è prevista in tubi di acciaio, le diramazioni e le tubazioni secondarie in tubi di ferro zincato senza saldature.

Per gli scarichi del serbatoio, camere, abbeveratoi ecc. sono pure previsti 530 ml. di tubi di cemento o di eternit.

E' infine prospettata la formazione di 25 nuovi abbeveratoi e la sistemazione di 8 altri già esistenti.

Questi dati sommari servono a dare un'idea dell'importanza dell'opera che si intende attuare a Leontica con evidente oneroso impegno degli enti pubblici e dei privati del Comune.

Il preventivo dell'opera ammonta a Fr. 175.000,— che vi proponiamo di voler subsidiare nella misura del 30 % mettendo a disposizione un credito massimo di Fr. 52.500,—.

10. *Menzonio, acquedotto comunale*

Anche a Menzonio il problema della distribuzione dell'acqua potabile era risolto in modo tutt'altro che adeguato alle necessità dell'abitato sia per la scarsità dell'acqua a disposizione, sia per il fatto che il rudimentale acquedotto esistente è assolutamente inetto a fronteggiare i bisogni dei 130 abitanti, dei 60 capi di bestiame grosso e dei 315 capi di bestiame minuto esistenti a Menzonio.

Il Municipio presenta perciò un progetto di nuovo acquedotto. Questo prevede la captazione di alcune sorgenti nella località «Bolet» che danno un'acqua ottima in quantità largamente sufficiente alle necessità presenti e a quelle di un futuro sviluppo dell'abitato. Effettivamente, mentre il fabbisogno è calcolato ad un massimo di 88 litri/minuto, le sorgenti danno, in periodo di massima magra, non meno di 105 litri al minuto.

Il progetto prevede la captazione in tre piccole camere congiunte ad una camera di raccolta mediante tubi Mannesmann di 40 mm. e da questa convogliate al serbatoio di 60 mc. dal quale una conduttura di 80 mm. in tubi Mannesmann fornisce l'acqua all'abitato di Menzonio dove è prevista la formazione di un anello al fine di aumentare la pressione e distribuire in modo più uniforme l'acqua in tutte le parti dell'abitato. Una diramazione

in tubi di ferro galvanizzato di 25 mm. fornirà l'acqua alla frazione di Pia-nezzo. L'acquedotto sarà poi completato con sei abbeveratoi e con gli idranti che possano garantire un'efficace azione in caso di incendio. L'opera è preventivata in Fr. 67.500,—. Anche su questo importo proponiamo un sussidio del 30 % e cioè Fr. 20.250,—.

11. *Minusio, acquedotto Mondacce*

Il progetto di acquedotto agricolo delle Mondacce forma parte del complesso generale di sistemazione dell'acquedotto comunale di Minusio. Siccome la frazione delle Mondacce è esclusa dalla zona di montagna, ci troviamo di fronte ad uno di quei casi limite che sono stati si esaminati, in vista del sussidiamento, in unione alle Autorità federali, ma senza esito favorevole.

Da questo esame è risultato che la differenza esistente nel sussidiamento degli acquedotti agricoli situati nella zona di montagna (che fruiscono di un sussidio massimo del 60 %) nei confronti di quelli situati fuori di questa zona e che non hanno diritto al sussidio federale (e che secondo la nostra legge sul promovimento dell'agricoltura non avrebbero diritto ad alcun sussidio dal Cantone per il fatto di non venir ammessi in sede federale) creerebbe una situazione talmente ingiusta che, in principio, si è riconosciuto di dover sussidiare in sede cantonale anche queste opere. Occorre però che il preventivo che verrà ammesso al sussidiamento cantonale contenga opere che costituiscono costruzioni integrali atte a far fronte alle necessità agricole delle località interessate e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno prevista un'opera completa di maggior rilievo.

Nel caso di Minusio l'aspetto tecnico del problema ristretto che si pone è nel senso di provvedere alla costruzione dell'acquedotto delle Mondacce comprese le captazioni, le accumulazioni e l'adduzione.

In base a questi criteri il progetto comprende :

- due camere di captazione,
- due camere di rottura di pressione a zero,
- due camere con valvole di rottura di pressione a valle del serbatoio,
- un serbatoio di 100 mc.,
- diciannove fontane abbeveratoio,
- dodici saracinesche di arresto e scarico,
- tubazione di adduzione al serbatoio del diametro di 50, risp. 40 mm.,
- tubazione di distribuzione del diametro di risp. 90, 70, 60 mm.

Il preventivo ammonta a Fr. 155.000,— con una spesa di Fr. 30,— al ml. Su questa spesa vi proponiamo lo stanziamento di un sussidio del 25 % e cioè Fr. 38.750,—.

Vogliamo osservare che in questo caso abbiamo già autorizzato l'inizio dei lavori per considerazioni particolari, in seguito a richiesta dell'ente interessato.

12. *Quinto, acquedotto di Cassin di Deggio*

In data 3 aprile 1953 abbiamo presunta la pubblica utilità di quest'opera da eseguire a mezzo di un Consorzio costituito fra gli interessati.

Il preventivo della spesa, aggiornato in base ai risultati del concorso di appalto pubblicato, ammonta a Fr. 31.000,—.

L'opera è tecnicamente semplificata e ridotta in tutte le sue parti a quanto è essenzialmente necessario, specie il serbatoio di accumulazione di soli 10 mc.; le tubazioni di adduzione e di distribuzione previste, in complesso, di circa 1100 ml. di lunghezza, sono in acciaio Mannesmann di diametro variante dai 100 ai 40 mm. su 900 metri circa, e in ferro galvanizzato di 19 mm. su 200 metri circa.

Le prese, la cui ubicazione è situata in diversi punti, comunicano direttamente con una cameretta di raccolta e il loro gettito supera notevolmente, anche in periodo di magra, il fabbisogno normale. E' prevista la costruzione di 6 abbeveratoi, per i bisogni del bestiame, lungo tutto il tracciato.

Il progetto ha già ottenuto l'approvazione di massima dell'Autorità federale, la quale ha pure autorizzato l'appalto delle opere.

Sulla prevista spesa di Fr. 31.000,— proponiamo lo stanziamento di un sussidio del 30 % pari a Fr. 9.300,—.

13. Villa Luganese, acquedotto patriziale

La comunità di Villa Luganese è servita da un acquedotto patriziale, costruito nel 1909 che capta due sorgenti nella località detta Faedo, il gettito delle quali è assolutamente insufficiente a fronteggiare le necessità normali del paese. La tubazione esistente attraversa una zona franosa, di natura morenica, che obbliga l'ente interessato ad eseguire la posa di tubazioni superficiali e necessita di continui controlli allo scopo di garantire il funzionamento dell'impianto.

Posta nella necessità di provvedere, l'Amministrazione patriziale ha previsto la sistemazione della tubazione nella zona franosa e la completazione dell'acquedotto con la captazione di nuove sorgenti nella valle di Carpallo per fronteggiare il fabbisogno e servire inoltre la zona agricola dei monti Creda.

Il serbatoio eseguito nel 1909, che ha la capacità di 42 mc., non necessita che di talune opere di dettaglio (camera di manovra, via diretta ecc.).

Si prevede inoltre, come già detto, la captazione delle sorgenti in Valle Carpallo, ai piedi della parete rocciosa dei Denti della Vecchia; la sistemazione delle attuali prese nella zona di Faedo, la costruzione di una tubazione sospesa nella zona franosa nella località Meriggio, la sistemazione delle condutture e degli impianti esistenti (serbatoio, condotte di distribuzione ecc.). La regione servita da questo acquedotto conta 225 abitanti, esistono circa 30 capi di bestiame grosso e 150 di bestiame minuto.

L'autorità federale ha già dato la sua adesione di principio al progetto di massima, L'accettazione di quello definitivo è in corso. Il preventivo presume una spesa di Fr. 60.000,— sulla quale proponiamo lo stanziamento del sussidio cantonale nella misura del 30 % e cioè Fr. 18.000,—.

Non dubitiamo che di fronte alla necessità di attuare le opere che sono oggetto di questo messaggio vorrete aderire alle nostre proposte ed approvare gli annessi progetti di decreti legislativi che, ratificando i progetti, stanziano i relativi sussidi cantonali.

Siamo a intera vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrete ritenere opportuno.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
comunale agricolo di Barbengo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo comunale di Barbengo è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Barbengo è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 95.000,— al massimo Fr. 28.500,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
agricolo consortile Case Rossi e Lupo a Bidogno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo di Case Rossi e Lupo in Bidogno, è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Consorzio acquedotto agricolo di Case Rossi e Lupo, Bidogno, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 32.000,—, al massimo Fr. 9.600,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione dei capitolati e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Consorzio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Consorzio è tenuto a provvedere alla sua costante e buona manutenzione. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
comunale agricolo di Campo Blenio - Orsera

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo del Monte di Orsera a Campo Blenio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune a Campo Blenio è stanziato un sussidio del 30 % metto, sulla spesa prevista in Fr. 35.500,— al massimo Fr. 10.650,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale agricolo di Cavagnago

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Cavagnago è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Cavagnago è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in franchi 80.000,— al massimo Fr. 24.000,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
agricolo consortile di Comolugno (frazione di Spruga)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo consortile della frazione di Spruga di Comolugno, è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Consorzio acquedotto di Spruga (Comolugno) è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 55.000,— al massimo Fr. 16.500,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Consorzio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Consorzio è tenuto a provvedere alla sua costante e buona manutenzione. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
agricolo patriziale di Corzoneso - Piano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' approvato il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo patriziale di Corzoneso - Piano.

Art. 2. — A favore di quest'opera da eseguire per conto del Patriziato di Corzoneso, è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in franchi 43.000,— al massimo Fr. 12.900,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Patriziato dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Patriziato è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'Amministrazione patriziale l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale agricolo di Motto di Dongio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Motto di Dongio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Dongio, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 22.500,—, al massimo Fr. 6.750,—. Questo importo sarà portato in aumento alla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale agricolo di Verdasio di Intragna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo della frazione di Verdasio di Intragna è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Intragna è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in Fr. 85.000,—, al massimo Fr. 25.500,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
comunale agricolo di Leontica

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Leontica è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguirsi per conto del Comune di Leontica è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in franchi 175.000,—, al massimo Fr. 52.500,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale agricolo di Menzonio

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Menzonio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Menzonio è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in franchi 67.500,—, al massimo Fr. 20.250,—. Questo importo sarà portato in aumento sulla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere tenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale agricolo delle Mondacce di Minusio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo delle Mondacce di Minusio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Minusio, è stanziato un sussidio del 25 % netto, sulla spesa prevista in Fr. 155.000,—, al massimo Fr. 38.750,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione patriziale l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
agricolo consortile di Cassin di Deggio, in Quinto

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo consortile di Cassin di Deggio (Quinto) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Consorzio acquedotto agricolo di Cassin di Deggio, Quinto, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 31.000,—, al massimo Fr. 9.300,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Consorzio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Consorzio è tenuto a provvedere alla sua costante e buona manutenzione. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
agricolo di Villa Luganese

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 494 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo patriziale di Villa Luganese è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Patriziato di Villa Luganese, è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in Fr. 60.000,—, al massimo Fr. 18.000,—. Questo importo sarà portato in aumento della voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione dei capitolati dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Patriziato dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Patriziato è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile, senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.